

COMUNE DI TRASQUERA

Provincia del VCO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI USO DEI PASCOLI COMUNALI

**COORDINATO CON LE MODIFICHE ESAMINATE
DALLA COMMISSIONE AGRICOLTURA SEDUTA
del 21/03/2014**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO DELIBERATIVO
N.3 IN DATA 26/03/2014**

ART. 1 - Il Comune di Trasquera concede in affitto ai proprietari di bestiame aventi un immobile di proprietà o in locazione negli alpeggi in prossimità dei pascoli Comunali di Trasquera, secondo le priorità di cui all'art.7 del presente Regolamento, i pascoli descritti nel successivo art.2 , in seguito denominati pascoli e riportati nelle allegate schede, nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente.

ART. 2 - I pascoli comunali disponibili, di cui all'art.1, sono suddivisi per zone, identificate sulla base delle consuetudini locali e descritte nelle allegate schede.

Le zone in cui si suddividono i pascoli comunali disponibili sono:

PASCOLI NEL COMUNE DI TRASQUERA

N.	NOME	FOGLIO CATASTALE
1.	Alpe Nembro	2
2.	Alpe Vallè	3
3.	Alpe Balmelle	5
4.	Alpe Pianezzoni	5
5.	Alpe Camoscella	5
6.	Alpe Vallescio	5
7.	Alpe Forni	6
8.	Alpe Agro Dentro	7
9.	Alpe Agro Fuori	7
10.	Località Prato del Bosco	7
11.	Località Gebbo	8
12.	Alpe Ciampaldino	6
13.	Alpe Ciusur	10
14.	Alpe Orzalina	10
15.	Alpe Cà del Re	10
16.	Alpe Busin	10
17.	Alpe Casalavera	10
18.	Alpe Loccia	11
19.	Alpe Lavazzano	11
20.	Località I Forti	15

21.	Alpe Balma	15+16
22.	Alpe Lavazza	18
23.	Alpe Parou	18
24.	Alpe Curticc	18
25.	Località La Vignaccia	18
26.	Località Mugné	19
27.	Località Clohiar	19
28.	Località Val Crosà	27
29.	Località Lei	27
30.	Alpe Camona	44
31.	Alpe Gruppo della Valle	45
32.	Alpe Loccia	46
33.	Alpe Cortaccio	46
34.	Alpe Tenda	46
35.	Alpe Loi	46

PASCOLI NEL COMUNE DI VARZO (di proprietà del Comune di Trasquera)

N.	NOME	FOGLIO CATASTALE
1.	Alpe Veglia	6
2.	Alpe Veglia	20
3.	Alpe Veglia	21

ART. 3 - La concessione del pascolo nelle zone di cui all'art.2, per l'anno in corso, è subordinata alla presentazione presso gli uffici comunali da parte degli interessati di apposita domanda scritta, secondo il modello allegato al presente regolamento, entro il termine del 31 gennaio dell'anno per cui si chiede il pascolo, nella quale dovrà precisarsi :

- a. il numero e la specie del bestiame proprio per il quale viene chiesto il permesso di pascolo.
- b. il numero e la specie del bestiame altrui per il quale viene chiesto il permesso di pascolo specificando se il relativo proprietario sia residente o meno ;
- c. la zona che il richiedente chiede in assegnazione per la monticazione ;
- d. le generalità del richiedente e del proprietario del bestiame.

ART 4 - I proprietari o detentori a qualunque titolo di ovini e caprini potranno presentare domanda di concessione solo per i pascoli adibiti a tal uso da apposito verbale della Commissione agricoltura.

ART. 5 – E' fatto divieto di accedere ai pascoli comunali prima del giorno stabilito dalla Giunta Municipale con proprio atto, e che verrà reso pubblico come da normativa vigente.

ART. 6 – Il canone annuo da pagarsi in funzione degli animali inalpati e della fruizione del pascolo sarà determinato annualmente da apposito atto della Giunta Municipale.

ART. 7 - L'assegnazione dei pascoli avverrà secondo il seguente ordine di preferenza :

- a) Residenti nel Comune di Trasquera.
- b) Casari che hanno già monticato presso gli alpeggi interessati.
- c) Non residenti nel Comune di Trasquera.

ART. 8 - Entro i termini di cui al vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e per ciascun anno dovrà pervenire agli uffici comunali la “domanda di trasferimento di bestiame per l'alpeggio e per la transumanza” (Mod. 6).

Entro il giorno successivo l'inizio della monticazione dovrà essere presentato presso gli uffici comunali il “certificato di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza degli animali” (Mod.7), relativo a tutti i capi oggetto di monticazione e di quant'altro previsto dal vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

ART. 9 - Il concessionario del pascolo è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune la rinuncia all'assegnazione o qualsiasi impedimento al trasferimento del bestiame nel pascolo assegnato.

ART. 10 - I concessionari dei pascoli sono tenuti a custodire il bestiame nonché mantenerlo nelle zone e/o località assegnate. L'uso di recinti elettrificati nei pascoli comunali così come nei pascoli privati, è consentito purchè, nel caso in cui questi comprendano al loro interno tratti di strade e/o sentieri di pubblico transito, i suddetti passaggi vengano lasciati liberi al transito.

L'inosservanza accertata della disposizione di cui al comma precedente, è sanzionato con una pena pecuniaria pari a Euro 100,00 per ogni infrazione commessa.

ART. 11 – Il punto di mungitura ed il punto di sosta notturna degli animali, delimitato con recinti elettrificati non può essere mantenuto nello stesso luogo per oltre otto giorni. Dopo tale termine il concessionario dovrà provvedere a spostarlo, a ripristinare lo stato dei luoghi, per permettere la ricrescita della vegetazione, pena l'applicazione della sanzione pecuniaria pari ad € 100,00.

ART. 12 - I concessionari dei pascoli sono tenuti alla riapertura e mantenimento annuale delle rogge per l'irrigazione e la concimazione dei pascoli.

ART. 13 -I concessionari non potranno effettuare la concimazione dei pascoli fino a che il foraggio non sia stato consumato interamente dal bestiame. Prima della demonticazione degli animali i concessionari dovranno provvedere alla distribuzione dell'intero concime prodotto sul pascolo stesso.

ART. 14 - Chi non adempirà ai suddetti articoli 9,10,11,12,13 sarà soggetto ad una sanzione pari ad € 100,00.

ART 15 - Chi conduca ai pascoli comunali suini non ferrati al grugno è soggetto al pagamento di una sanzione pari ad € 50,00 per animale.

ART. 16 - Qualora una zona sia stata richiesta da un unico proprietario di bestiame e ad esso assegnata, questi, previa comunicazione al Comune, potrà integrare il numero di capi precedentemente indicati nella domanda fino a portata massima della zona anche con animali non propri. La portata massima verrà stabilita con apposito verbale della commissione agricoltura.

ART. 17 – I concessionari dovranno effettuare, in totale accordo con il Comune, a scelta del medesimo e con totale spesa a carico del concessionario, degli interventi di miglioria alternativi tra loro come di seguito indicati:

- decespugliamento delle aree abbandonate e cespugliate e loro recupero al pascolo in misura di 50 mq. per ogni ettaro di pascolo ammesso a contributo da parte della Regione Piemonte;

- pulizia di tratti di viabilità (sentieri comunali, strade agrosilvopastorali comunali o consorziali) di utilità pubblica nella misura di 10 metri per ogni ettaro di pascolo ammesso a contributo da parte della Regione Piemonte,

pena la sanzione pecuniaria di € 100,00.

Nel caso il concessionario non dovesse adempiere a quanto previsto dal presente articolo l'Amministrazione comunale provvederà a far eseguire le opere addebitando le spese al concessionario inadempiente.

ART. 18 - Nei pascoli affittati, dove è possibile condurvi al pascolo il bestiame è fatto assoluto divieto di sfalciare ed asportare l'erba, e ciò per favorire la concimazione con lo sterco degli animali pascolanti, senza la preventiva autorizzazione allo sfalcio che dovrà ottenersi dal Comune di Trasquera, autorizzazione che potrà essere subordinata alla concimazione artificiale della zona così sfruttata.

ART. 19 - L'affittuario è obbligato a denunciare immediatamente al Comune tutti gli animali colpiti da malattie infettive, diffuse o sospette in modo da permettere al medesimo di prendere tutti i provvedimenti del caso. Gli animali malati ed affetti da malattie infettive saranno isolati e non si potranno far abbeverare con gli altri animali e nelle acque correnti. Di detta evenienza dovrà essere immediatamente informata l'autorità veterinaria della zona e compatibilmente con le disposizioni di quest'ultima, l'animale infetto dovrà essere demonticato entro 48 ore.

Il conduttore dovrà provvedere a sue spese i tavolati occorrenti per l'isolamento del bestiame infetto e successivamente alla disinfezione dei siti ove l'animale è stato isolato. Nessuna deroga è ammessa all'osservanza delle vigenti norme di polizia veterinaria.

ART 20 - Nel caso qualunque animale desse segno di furore, lo stesso dovrà essere immediatamente rinchiuso, a cura del concessionario, nella propria stalle pena il

pagamento della sanzione di € 50,00 oltre il risarcimento dei danni che per sua colpa venissero cagionati.

ART. 21 - Fatte salve le sanzioni previste per la violazione di norme nazionali o regionali, sono

stabilite le seguenti sanzioni a beneficio del Comune di Trasquera;

a) Per suddivisione arbitraria della malga e per la destinazione a scopi diversi dei pascoli, fabbricati e tettoie o per subaffitti clandestini: da Euro 52,00 a Euro 518,00

b) Per l'inquinamento delle acque o per abusiva derivazione: da Euro 52,00 a Euro 259,00;

c) Per aver immesso nell'Alpe animali ammalati di malattie infettive o diffuse, per mancata denuncia di malattie sopravvenute dopo la monticazione, per l'irregolare presentazione dei certificati sanitari o per qualunque altra violazione alle norme di polizia veterinaria l'affittuario incorrerà nelle sanzioni previste da tali vigenti norme.

Qualora, per i motivi citati al presente comma h) e/o per disposizione dell'autorità di polizia veterinaria, dovesse abbandonare l'Alpe prima della scadenza del periodo fissato, l'affittuario dovrà comunque versare per intero l'affitto dovuto ed inoltre sarà ritenuto responsabile obbligato al pagamento, del mancato introito da parte del comune per tutto il periodo in cui l'Alpe risulterà inagibile per causa sua.

d) Per irregolare sfruttamento dei pascoli: da Euro 26,00 a Euro 104,00;

e) Per ogni pianta tagliata senza il consenso del Comune di Trasquera: Euro 104,00;

f) Per danni arrecati ai pascoli ad opera di addetti alla malga dipendenti dall'affittuario, la responsabilità ricade tanto sull'affittuario quanto sugli addetti.

Tutte le sanzioni possono essere adeguate con delibera della Giunta Comunale ai sensi del Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

ART. 22 -Il mancato pagamento delle sanzioni dà luogo ai seguenti interessi di mora:

dal 10° al 30° giorno di ritardo: 20% di aumento

dal 31° al 60° giorno di ritardo: 30% di aumento

oltre 60° giorno di ritardo: 50% di aumento.

ART. 23 - Le infrazioni alle norme del presente regolamento costituiscono anche contravvenzione all'art. 35 del R.D. 30.12.1923 n. 3267.

Sorgendo contestazioni di qualunque specie tra il Comune di Trasquera e l'affittuario, queste saranno risolte inappellabilmente dal Corpo forestale dello Stato competente per territorio in armonia con l'art. 135 del R.D. 30.12.1923 n. 3267 per quanto applicabile.

ART. 24 - Il comune potrà eseguire in qualsiasi momento opere di miglioramento straordinario quali spietramenti, decespugliamenti, erpicature, manutenzione, costruzione di fabbricati, in dipendenza dei finanziamenti dell'Unione europea., Statali, Regionali o di altri enti, senza che il concessionario possa opporre eccezione alcuna.

All'affittuario che in dipendenza di quanto sopra non possa utilizzare una parte dei pascoli verrà riconosciuta una detrazione, proporzionale alla parte non utilizzata, sul canone di locazione secondo quanto stabilito al precedente art.19.

ART. 25 - Tutte le spese di contratto, di registro, di bollo, per diritti di segreteria ed ogni altra nessuna esclusa, sono a carico dell'affittuario.

ART. 26 – Il presente regolamento entrerà decorsi dieci giorni dal primo di pubblicazione.

ART. 27 – La sorveglianza sull'applicazione del presente regolamento è demandata agli organi di Polizia Municipale, al Corpo Forestale dello Stato e, per il territorio di competenza, alle Guardie dell'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola.

COMUNE DI TRASQUERA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

ALLEGATO AL CAPITOLATO REGOLAMENTO PASCOLI

SCHEDA N° ____

Denominazione Alpeggio: _____

Estremi catastali della particelle che ne fanno parte:

COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICIE

Totale

TRASQUERA li

**All'Amministrazione Comunale
di TRASQUERA
28868 TRASQUERA**

OGGETTO : Istanza per la concessione di uso dei Pascoli Comunali.

Il sottoscritto nato a
il residente in Via/Piazza/Fraz.
.....n....., rivolge rispettosa domanda al
fine di ottenere la concessione di uso dei pascoli comunali per la monticazione dei
seguenti capi :

n° bovini
n° ovini
n° caprini
n° equini
n° suini
n°

Di questi :

n° bovini, n° ovini, n° caprini, n° equini, n° suini e
n° sono di proprietà del Signor
.....residente in

Di questi :

n° bovini, n° ovini, n° caprini, n° equini, n° suini e
n° sono di proprietà del Signor
.....residente in

Di questi :

n° bovini, n° ovini, n° caprini, n° equini, n° suini e
n° sono di proprietà del Signor
.....residente in

Chiede, inoltre che gli venga assegnata, per la monticazione, la zona o località di
..... sulla quale :

- a) persistono immobili di proprietà del richiedente
- b) il richiedente ha un contratto di locazione relativo ad un immobile
(contrassegnare con una x la voce che interessa o a) o b))

Dichiara che gli immobili predetti sono di proprietà di:

.....
(specificare l'intestazione risultante da atti notarili, iscrizioni in conservatoria) e che essi sono distinti in catasto come segue:

Foglio Mappale..... Sub.....

Foglio Mappale..... Sub.....

Foglio Mappale..... Sub.....

Il richiedente dichiara di conoscere e pienamente accettare le seguenti norme, contenute nel regolamento comunale di Trasquera per la concessione in uso dei pascoli comunali: L'assegnazione delle zone e delle località avverrà secondo il seguente ordine di preferenza:

A : Residenti nel Comune di Trasquera

B: Casari che hanno già monticato presso gli alpeggi interessati

C: Non residenti

La residenza deve essere posseduta al 1° Gennaio dell'anno precedente.

La proprietà di immobili (terreni e/o fabbricati di ricovero bestiame o lavorazione prodotti agricoli) deve sussistere in capo al richiedente ovvero ad altre persone in rapporto di parentela, affinità, coniugio, facenti parte della stessa azienda agricola.

A parità delle suddette condizioni ai fini dell'assegnazione di una zona e/o località l'avente diritto è individuato in base a sorteggio qualora il preventivo tentativo di accordo tra le parti non abbia avuto esito.

Il concessionario del pascolo è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune la rinuncia all'assegnazione o qualsiasi impedimento al trasferimento del bestiame nel pascolo assegnato.

Il pagamento del diritto di pascolo avviene, per intero, annualmente, entro il 31/03/2014 dell'anno in corso. Il ritardato pagamento comporta l'applicazione del tasso di interesse nella misura legale.

Il mancato pagamento delle annualità danno luogo alla risoluzione del contratto. Qualora una zona sia stata richiesta da un unico proprietario di bestiame e ad esso assegnata, questi, previa comunicazione al Comune, potrà integrare il numero di capi precedentemente indicati nella domanda fino a portata massima della zona anche con animali non propri o di terzi non residenti.

Il sottoscritto allega alla presente la "scheda di stalla".

La data presunta di monticazione è

In attesa dell'assegnazione definitiva si ringrazia e si porgono distinti saluti.

....., lì

IL RICHIEDENTE

.....